



COMUNE DI LIVORNO

- SETTORE DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 20/02/2017

Oggetto: INIZIATIVA “SUI BAGNI D'INVERNO”: APERTURA INVERNALE STABILIMENTI BALNEARI PER LIBERA FRUIBILITÀ DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO A FINI RICREATIVI E DI SVAGO.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 15.3.97, n° 59 relativa al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il D. Lgs n° 112 del 31.3.1998 come novellato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001 n° 88 che ha operato il conferimento alla Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale;

Vista la Legge Regione Toscana n° 88 dell'1.12.1998 come modificata dalla Legge regionale n° 66 del 9.11.2009 che ha disposto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo di competenza regionale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

Viste le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

Vista la Circolare serie I n° 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo;

Preso atto del dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;

Visto il Dlgs. n. 116 del 30.05.2008 “attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione

delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”, secondo cui le Regioni individuano ogni anno, entro il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare;

Visto che l’attività di campionamento nei punti di monitoraggio interessati ed individuati dalla Regione Toscana nel tratto di costa del Comune di Livorno è di specifica competenza dell’ARPAT, e considerato che, comunque, i limiti alla balneazione stessa non sono oggetto della presente Ordinanza;

Visto il D.M. del 30.03.2010 “definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.leg.vo n. 116 del 30.05.2008 “attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Regione Toscana 6336/2014, relativo alla classificazione e individuazione acque di balneazione per la stagione balneare 2015;

Preso atto che, come specificato nell’art. 5 del Dlgs. 30.05.2008 n. 116 ai Comuni compete la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio in conformità a quanto stabilito dall’apposito Regolamento regionale;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 28447 del 30.03.2015 con oggetto “delimitazione di acque permanentemente vietate per motivi indipendenti da inquinamento ricadenti nel territorio comunale, stagione 2015”;

Considerato che la balneazione è in ogni caso vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;
- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati, in conformità alle prescrizioni contenute nella ordinanza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Livorno n° 43/2009;

Visto l’art. 83 del D.P.R. n° 320 dell’8.02.1954 “regolamento di polizia veterinaria” nonché la ordinanza del Ministero della Salute del 3.03.2009 che disciplinano le modalità di conduzione dei cani nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico;

Vista la Legge Regione n° 59 del 20 ottobre 2009 "norme per la tutela degli animali" e la circolare applicativa della Direzione Generale Diritto alla Salute prot. n° 64104 dell’8.03.2010 e il relativo Regolamento di attuazione 38/R pubblicato su BURT in data 05-08-2011;

Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422, inerente le disposizioni degli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2000;

Dato atto che ai sensi del D.lgs, 116/2008 art 6 c. 1 le Regioni stabiliscono l’inizio e il termine della stagione balneare;

Vista la delibera della Giunta Regionale 136 del 02-03-2009 con oggetto “periodo di apertura degli stabilimenti balneari”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per

l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

Vista l'ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Livorno prot. n° 51 del 05-05-2011;

Vista l'ordinanza in materia di limiti di navigazione della Capitaneria di Porto di Livorno prot. n° 42/2007

Vista l'ordinanza balneare del Comune di Livorno prot. n° 3721 del 21.05.2015;

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 54, 1 comma, lettera B del Dlgs.267/2000;

Visto l'atto Sindacale n. 103630 del 31-10-2014 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Premesso che

- il Comune di Livorno, il S.I.B. Sindacato Balneari Confcommercio di Livorno e la F.I.B.A. Confesercenti di Livorno hanno raggiunto un accordo rivolto ad assicurare il libero e gratuito accesso ad alcune zone degli stabilimenti balneari livornesi nel periodo invernale;

- l'obiettivo condiviso è quello di rendere fruibili, al di fuori della stagione estiva, aree pubbliche a diretto contatto con il mare e solitamente non accessibili nel periodo invernale, per fini puramente ricreativi e di svago quali il passeggio e la sosta in riva al mare;

- il libero accesso a tali aree non può considerarsi anticipata apertura delle strutture balneari ai fini della balneazione o per attività elioterapica, ma solo ed esclusivamente come possibilità per i cittadini di fruire gratuitamente di zone demaniali, pur oggetto di concessioni turistico/ricreative, alla stessa stregua delle altre aree del demanio marittimo, naturali o edificate, fruibili liberamente tutto l'anno (spiagge libere, moli, piattaforme o altre pertinenza di libero accesso);

Ciò premesso e,

Rilevata la necessità di contemperare la libera fruizione, nel periodo invernale, di zone oggetto di concessione demaniale marittima con quella di garantire continuità e tempestività delle attività di manutenzione degli stabilimenti balneari, in previsione della stagione balneare 2017, particolarmente impegnative in relazione alla conformazione edilizia degli stessi bagni livornesi;

Ritenuto, pertanto, di stabilire i seguenti limiti alla libera accessibilità da supportare con adeguata informazione sia presso gli stabilimenti balneari aderenti alla iniziativa sia attraverso mezzi di informazione;

in attuazione dei poteri conferiti,

ORDINA

L'apertura, libera e gratuita, degli stabilimenti balneari ubicati nel Comune di Livorno nel periodo invernale per finalità ricreative e di svago (passeggio e sosta in riva al mare), nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Il periodo di apertura è compreso tra il 20 febbraio e 30 Aprile secondo l'orario e il programma sotto indicati, stabiliti di comune accordo con i gestori che hanno aderito alla iniziativa:

- orario di apertura dei bagni: dalle ore 10,00 alle ore 16,00 (resta a discrezione del gestore la possibilità di prorogare l'orario di chiusura in caso di condizioni climatiche favorevoli)

- programma delle aperture:

Bagni Rogiolo	20 febbraio	-	30 aprile
Bagni Pancaldi	27 febbraio	-	5 marzo
Bagni Tirreno	25 febbraio	-	20 marzo
Bagni Sama	28 febbraio	-	2 aprile
Bagni Roma	4 marzo	-	31 marzo
Bagni Onde del Tirreno	5 marzo	-	29 marzo
Bagni Lido	15 marzo	-	30 aprile
Bagni Fiume	20 marzo	-	14 aprile
Bagni Rex	3 aprile	-	25 aprile
Bagni Cala Bianca	8 aprile	-	30 aprile
Bagni Paolieri	8 aprile	-	30 aprile
Bagni Nettuno	10 aprile	-	30 aprile

norme generali di accesso

2. Le zone accessibili all'interno delle strutture balneari, qualora non sia possibile per il gestore consentire la libera fruibilità dell'intera area in concessione, in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza delle persone e/o alla salvaguardia delle strutture e attrezzature in opera anche connesse alle attività manutentive in corso, saranno esclusivamente quelle appositamente delimitate in loco;

3. In relazione agli scopi della iniziativa che esulano dalla finalità di balneazione e si limitano a rendere liberamente accessibili zone demaniali marittime solitamente non fruibili nel periodo invernale, l'accesso al mare è a totale rischio e pericolo del cittadino. Per tale motivo, per tutto il tempo di apertura dello stabilimento balneare, rimarrà issata la bandiera rossa a indicare l'assenza di servizio di salvamento e a richiamare massima attenzione e prudenza da parte di tutti coloro che intendano, per qualsiasi motivo, avvicinarsi al mare.

4. L'accesso al mare è sotto la totale responsabilità del cittadino anche in relazione alla valutazione del pericolo inerente:

- condizioni del mare,

- conformazione e praticabilità del lido anche in presenza di scalette per la balneazione.

Resta in ogni caso vietato l'accesso alle scogliere frangiflutti di protezione delle strutture balneari e a tutte le zone dello stabilimento intercluse al libero e gratuito accesso per motivi di sicurezza.

5. Rientra nella facoltà del gestore assicurare o meno, nel periodo ad esso riservato di apertura, servizi minimi di comfort o ricreativi anche a pagamento (calceotto, doccia calda, spogliatoio, tavoli, sedie o sdraio) e di ristoro (bar/ristorante). In caso di apertura temporanea del bar/ristorante il gestore del servizio dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni di legge.

E' assicurata invece l'apertura gratuita dei servizi igienici a meno che gli stessi non siano disponibili in concomitanza di lavori di manutenzione.

6. Rientra nella discrezionalità del gestore, opportunamente informati la Capitaneria di Porto e l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune (telefonicamente o tramite fax), decidere la non apertura dello stabilimento, nelle zone riservate al libero accesso, in considerazione di condizioni atmosferiche particolarmente avverse (pioggia intensa, vento, mare formato).

7. Dovrà essere esposto a cura dei concessionari all'ingresso dello stabilimento balneare, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata dell'apertura invernale, apposito cartello informativo riportante le condizioni di accesso alla struttura e l'avviso di assenza del servizio di assistenza bagnanti e salvamento.

8. Dovrà essere presente presso lo stabilimento balneare, per ogni evenienza, cassetta di pronto soccorso e assicurata dal gestore una adeguata sorveglianza generale della struttura.

9. Dovrà essere prevista da parte del gestore la copertura assicurativa contro danni a terzi a garanzia delle condizioni di idoneità delle zone e strutture accessibili al pubblico.

divieti da rispettare nell'esercizio del libero e gratuito accesso

10. I fruitori dovranno rispettare i seguenti divieti riconducibili alla normativa vigente e/o disposizioni regolamentari, espressamente richiamati a tutela del bene demaniale, dell'uso collettivo dello stesso, delle buone prassi e delle norme di civile convivenza; **in particolare è fatto divieto di:**

- introdurre, alare, varare o lasciare in sosta unità nautiche di qualsiasi genere, compreso i natanti da diporto trainati a braccia,
- introdurre nello stabilimento balneare, ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli o qualsiasi altra attrezzatura di comfort;
- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi gli spazi resi accessibili;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile; dal divieto sono esclusi i piccoli mezzi motorizzati utilizzati dai diversamente abili e atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) senza il consenso del gestore; detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari se messi a disposizione dei fruitori a titolo gratuito o a pagamento;
- condurre o far permanere cani ed altri animali senza il consenso del gestore, avendo i gestori degli stabilimenti balneari adottato misure limitative all'accesso dei cani previa comunicazione al Sindaco ai sensi degli art.li 19 e 21 comma 4 della L.R.T. n° 59 del 20.10.2009;
- introdurre radio o altri apparecchi a diffusione sonora senza il consenso del gestore, che in ogni caso dovranno essere tenuti ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica,
- esercitare qualsiasi attività di natura promozionale, sportiva o commerciale senza il consenso del gestore; attività che, in ogni caso, dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni;
- gettare in mare o lasciare nello stabilimento balneare rifiuti di qualsiasi genere.

11. Fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni contenute nella vigente ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto prot. n° 51 del 5.05.2011, restano in vigore tutte le norme generali, i divieti e i vincoli stabiliti dalla ordinanza balneare del Comune di Livorno prot. n° 3721 del 21.05.2015, che possono essere applicati alla fattispecie in oggetto, relativa alla apertura invernale degli stabilimenti balneari secondo la finalità ricreativa e di svago sopra richiamata, e che attengono al corretto uso dei beni del demanio marittimo a tutela della pubblica incolumità e

dell'utilizzo collettivo degli stessi per fini di pubblica utilità;

Disposizioni finali

La presente ordinanza, unitamente ad apposito cartello di avviso di assenza del servizio di assistenza bagnanti e salvamento, deve essere esposta a cura dei concessionari, all'ingresso dello stabilimento balneare, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della apertura invernale. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione (v. in particolare articoli 1161, 1164, 1174), ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale. Resta salva l'applicazione, da parte degli organi competenti, di tutte le altre sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge o norme regolamentari.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione alla Regione Toscana Dipartimento Politiche Economiche, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A.S.L. n. 6, alle Forze di Polizia presenti sul territorio e ai gestori degli stabilimenti balneari.

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Maurizio Lenzi / INFOCERT SPA